

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PRESTITI SOCIALI

### Articolo 1 - OGGETTO.

Il presente regolamento disciplina la raccolta del prestito da soci ai sensi dell'art.12 della Legge 127/71 e della legge n.59/92 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 19/07/2005 oltre che dell'art.3 (Oggetto Sociale) dello Statuto Sociale ed è da impiegarsi esclusivamente per il raggiungimento dell'Oggetto Sociale della Cooperativa.

### Articolo 2 - DESTINATARI.

La raccolta è limitata ai soci ammessi da almeno 3 mesi.

E' tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n,385 (testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di integrazione e di attuazione.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

### Articolo 3 - LIMITI ALLA RACCOLTA.

I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono essere inferiori all'importo minimo di € 1.000,00 relativamente al 1° versamento ed € 500,00 per tutti i successivi versamenti, salvo operazioni di chiusura del prestito, né possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art.10 della Legge 59/92 e successive modificazioni e integrazioni, attualmente previsti in € 30.000,00, per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai finanziamenti fatti dai Soci alle proprie Cooperative.

### Articolo 4 - CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE.

Per la raccolta di prestiti sociali deve essere stipulato per ogni socio un apposito contratto scritto in duplice copia, pena la nullità, di cui un

esemplare deve essere poi restituito al socio unitamente al testo del presente Regolamento. Devono essere utilizzati moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza) e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto deve indicare tutte le condizioni praticate, anche facendo riferimento al Foglio Informativo Analitico di cui all'art. 11 del presente regolamento. Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio e dal Legale Rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art.11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al Socio finanziatore viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa viene tenuta tramite sistemi informatici di contabilità, per ogni Socio finanziatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda che reca l'indicazione di nome, cognome, numero d'iscrizione a Libro Soci (codice socio), su cui saranno annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto; le operazioni relative al prestito, che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla Cooperativa, devono essere annotate e firmate dal personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. E' vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, farvi cancellature,

abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto. Sul libretto devono essere altresì annotati gli eventuali addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. I prelievi possono essere effettuati previo preavviso, come previsto all'art. 8 del presente regolamento. Di ogni versamento o prelievo la Cooperativa rilascerà relativa ricevuta conforme alle scritture contabili.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati riguardanti le operazioni di prestito sociale, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice della Privacy.

#### **Articolo 5 - DELEGHE.**

Fermo restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o due persone, anche non Socie e con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. I nominativi delle terze persone autorizzate, debitamente identificate, verranno indicati sul libretto sociale.

#### **Articolo 6 - DIRITTO DI VERIFICA.**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili, anche ai fini della propria revisione contabile e della certificazione di Bilancio.

#### **Articolo 7 - SMARRIMENTO DEL LIBRETTO.**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante deve farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne

immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia deve contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

La Cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando il libretto qualora venga presentato. Trascorsi 10 giorni senza che sia stato rintracciato il libretto e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la Cooperativa consegna al socio prestatore un nuovo libretto con l'indicazione "Duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il Socio deve rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

#### **Articolo 8 - PRELEVAMENTI.**

Il Socio, decorso 1 (uno) anno dall'instaurazione del rapporto, può richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 11, con un preavviso di:

almeno 1 settimana per importi fino a € 1.000,00.=

almeno 2 settimane per importi fino a € 2.000,00.=

almeno 1 mese per importi fino a € 5.000,00.=

almeno 2 mesi per importi fino a € 15.000,00.=

almeno 3 mesi per importi superiori a € 15.000,00.=

I tempi sono riducibili dal Consiglio di Amministrazione in presenza di particolari stati di necessità del Socio e compatibilmente con la situazione finanziaria della Cooperativa. E' tuttavia

facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

#### **Articolo 9 - VERSAMENTI.**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, con assegni bancari non trasferibili o tramite bonifici bancari.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con assegni bancari e/o circolari, ad esclusione di importi fino a € 2.000,00 che potranno essere rimborsati anche in contanti.

Per le operazioni di versamento e o prelievo non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

#### **Articolo 10 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO.**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e vengono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto secondo i termini temporali previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

Gli eredi devono comunicare tempestivamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all'art.5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art.1396 C.C.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può chiudere totalmente o parzialmente tutte le posizioni di finanziamento dei Soci; in tal caso la Cooperativa provvederà a

mettere a disposizione di questi le somme finanziate maggiorate degli interessi maturati e non riscossi secondo i termini temporali previsti dall'art.8 del presente Regolamento.

#### **Articolo 11 - CONDIZIONI ECONOMICHE.**

Le somme versate dai Soci a titolo di prestito sono fruttifere. I depositi producono interessi con valuta del giorno del versamento e fino al giorno del prelievo, secondo le tabelle specificatamente approvate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di versamento o di prelievo (contanti, assegni, bonifici...) ad un tasso annuo lordo pari al tasso minimo riconosciuto ai Buoni Postali Fruttiferi (con riferimento alla serie in corso di emissione nel mese di dicembre di ogni anno), aumentato dello 0,90. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata, al netto della vigente ritenuta fiscale, con accredito sul conto di prestito il primo gennaio successivo. Se per effetto di tale accredito degli interessi il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare il tasso di interesse e introdurre nuove aliquote; in caso di variazione sfavorevole al Socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la Cooperativa provvede a darne comunicazione ai Soci.

#### **Articolo 12 - TRASPARENZA.**

Le variazioni dei tassi e di ogni altra condizione sono comunicate mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell'autorità competente in materia e tramite la comunicazione annuale prevista dall'art.13 del presente Regolamento. In

caso di variazione sfavorevole al Socio, la Cooperativa provvederà altresì a darne immediata comunicazione scritta all'ultimo domicilio reso noto dal Socio stesso. In tal caso ciascun Socio ha facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate. La comunicazione non è dovuto nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione di parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.

#### **Articolo 13 - COMUNICAZIONE ANNUALE**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla chiusura del rapporto contrattuale, ad inviare comunicazione che riporti con chiarezza i movimenti del conto, gli elementi per il conteggio degli interessi e l'ammontare degli interessi, delle ritenute fiscali di Legge e delle eventuali spese.

Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 11.

#### **Articolo 14 - DIRITTO DI COMPENSAZIONE.**

Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la

compensazione fra il debito del Socio finanziatore, da qualunque titolo o causa derivi, ed il credito del Socio stesso derivante dal prestito. Le scritture contabili della cooperativa fanno prova del credito del Socio.

#### **Articolo 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Articolo 16 - RINVIO A NORME DI LEGGE.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare in via temporanea le modifiche di adeguamento del Regolamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie.

L'assemblea dei soci dovrà successivamente approvare le intercorse modifiche apportate al Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore a partire dal 25/10/2007.